

COMUNE DI MALETTO  
Prov. di Catania  
UFFICIO TECNICO COMUNALE

# REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Maletto, li 11/11/2002

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
Istruttore Direttivo  
(Geom. Giuffrida Antonino G)

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.73 DEL 25/11/2003  
TITOLO I

## **Oggetto e Finalità del Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione**

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

In adempimento a quanto previsto dal Titolo II Capo II e IV, Titolo IV e Titolo V del D. Lgs. 11/5/1999, n. 152 così come modificato dal D. Lgs. 258/2000, il presente regolamento ha per oggetto :

- a) il procedimento di autorizzazione degli scarichi di qualsiasi tipo che recapitano nella rete fognaria;
- b) il controllo degli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti produttivi i cui scarichi siano assimilabili a civili, allacciati alla rete fognaria, sia per quanto attiene la verifica dei limiti di accettabilità imposti dall'autorizzazione allo scarico che per quanto attiene la funzionalità degli impianti di trattamento adottati, nonché il rispetto dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque ;
- c) il controllo sugli scarichi di ogni tipo al fine degli accertamenti tariffari ;
- d) le norme tecniche generali di allacciamento alla rete fognaria ;
- e) la disciplina del conferimento di acque reflue autotrasportate;
- f) la gestione amministrativa dell'utenza.

Il presente regolamento sostituisce i precedenti regolamenti, relativi alla stessa materia, che cessano, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

### **Art. 2 Scopo del Regolamento**

Il presente regolamento ha lo scopo di :

- 1) Stabilire una disciplina omogenea per gli scarichi di ogni tipo che recapitano nella rete fognaria così come definite dal punto 5 del successivo art. 3 e nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale ;
- 2) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione ;
- 3) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti per gli scarichi terminali sia delle pubbliche fognature che per le immissioni in rete fognaria di scarichi di insediamenti produttivi, previsti dagli artt. 28,31,32,33,34 del Decreto Lgs. 11/05/1999 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

## **TITOLO II Disposizioni Generali**

### **Art. 3 Definizioni**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono formulate le definizioni di cui ai seguenti punti :

- 1) acque reflue domestiche : acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche ;
- 2) acque reflue industriali : qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento ;

- 3) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- 4) agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di scarico finale;
- 5) rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento di acque reflue;
- 6) Fognature separate: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia e l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- 7) canalizzazione interna di un edificio : convoglia le acque reflue dall'interno delle mura e del suolo di proprietà privata alla canalizzazione esterna. Convenzionalmente termina con un pozzetto d'ispezione finale ;
- 8) canalizzazione esterna di un edificio : opere necessarie per l'allacciamento al collettore pubblico, del pozzetto di ispezione, sino al collettore stradale.

Ai fini dell'individuazione delle diverse tipologie di scarico in relazione alle norme, si distinguono :

- a) scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
- b) scarico di insediamento civile : scarico proveniente da uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in area determinata ed adibita a civile abitazione, dalla quale abbiano origini uno o più scarichi terminali di acque reflue domestiche;
- c) scarico di insediamento produttivo assimilabile a civile : scarico proveniente da uno o più edifici adibiti ad attività scolastica, alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa nonché attività commerciali i cui scarichi terminali rientrano nei limiti di accettabilità imposti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. N. 152/1999 così come modificato dal D.Lgs. 258/2000; La qualità di tale tipologia di scarico deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento;
- d) scarico di insediamento produttivo : scarico proveniente da uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali di acque reflue industriali e nella quale si svolgono prevalentemente attività commerciali o di produzione e/o trasformazione di beni e che contiene una o più sostanze elencate nelle Tabelle 3 e 3/A del D. Lgs. N. 152/1999 così come modificato dal D.Lgs. 258/2000, nonché ogni altro scarico che contenga tali sostanze.
- e) Scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativi precedente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state espletate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativi precedente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati.

#### **Art. 4** **Ostensibilità**

Copia del presente regolamento verrà depositata presso la segreteria comunale.  
Ogni cittadino può richiedere copia del presente regolamento previo versamento della somma stabilita.

#### **Art. 5** **Obbligo di allacciamento in rete fognaria**

Nella zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi scarichi di acque reflue aventi recapito diverso dalle fognature. Gli scarichi esistenti dovranno essere allacciati alle stesse, secondo, le modalità e le prescrizioni del presente regolamento. Tale adempimento dovrà essere effettuato da parte dell'utenza entro un anno dalla notifica che verrà trasmessa, con provvedimento apposito, da parte dell'autorità comunale.

Il Responsabile del Servizio potrà imporre tempi più brevi, qualora esistano fondati motivi di ordine sanitario e/o ambientale.

I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, entro il termine di sessanta giorni, dall'avvenuto allaccio fognario, a loro cura e spese, alla disattivazione ed alla bonifica di pozzi neri, fosse settiche o altri sistemi di smaltimento esistenti.

Il Responsabile del Servizio può imporre un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri, delle fosse settiche o di altri eventuali sistemi di smaltimento o per ragioni igienico-sanitarie, lo giudicasse necessario.

Fermo restando quanto previsto al successivo art. 10, nonché quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs n. 152/99 così come modificato dal D. Lgs n. 258/2000, e dal punto 2 dell'Allegato 5 allo stesso decreto, l'obbligo di allacciamento riguarda tutti gli insediamenti, insistenti su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, sempre che sia tecnicamente possibile realizzare le opere di allacciamento nel rispetto della normativa vigente.

Presso l'ufficio comunale competente viene tenuta, a libera visione del pubblico una idonea ricognizione della rete fognaria in funzione.

Il Responsabile del Servizio è tenuto a certificare l'esistenza di rete fognaria in funzione.

Le suddette modalità si applicano anche nel caso di attivazione di nuovi collettori fognari.

In caso di inadempienza, le opere saranno eseguite dal comune a spese del proprietario.

#### **Art. 6** **Sversamento delle acque meteoriche e delle acque reflue**

Nel caso in cui siano presenti reti di fognatura separate interne alla proprietà privata queste saranno allacciate, previa verifica della loro identità da parte dell'Ufficio comunale competente, alle fognature corrispondenti, laddove esistenti.

Nelle zone servite da reti fognarie separate è vietata la loro immissione nella fognatura non corrispondente.

Nelle zone servite da rete fognaria in grado di ricevere acque meteoriche è vietato convogliare le stesse sugli spazi pubblici.

#### **Art. 7** **Allacciamento con sollevamento**

Quando è tecnicamente impossibile sversare i reflui in rete fognaria per gravità, i titolari degli scarichi sono tenuti ad installare impianti meccanici di sollevamento, presentando all'autorità

comunale idonea documentazione dalla quale si evinca l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, il tipo e la portata della pompa nonché i dispositivi di emergenza.

#### **Art. 8**

##### **Smaltimenti provvisori di acque reflue provenienti da insediamenti abitativi**

Il Responsabile del Servizio potrà, in via del tutto eccezionale e provvisoria, consentire l'uso di sistemi particolari di scarico sul suolo o in corpi idrici superficiali, solo ed esclusivamente se verrà constatata l'impossibilità di scaricare nella rete fognante o nel caso in cui, a seguito di accertamento tecnico, si ritenga il condotto della rete fognaria fronteggiante l'immobile inadatto, dal punto di vista idraulico, a ricevere le acque reflue o parte di esse.

Lo smaltimento dovrà avvenire in conformità di quanto previsto dall'art. 29 e dall'art. 31 del D. Lgs n. 152/99 come modificato dall'art. 10 del D. Lgs n. 258/2000. Decaduti i motivi di eccezionalità il Responsabile del Servizio imporrà l'obbligo di modificare il sistema di smaltimento.

#### **Art. 9**

##### **Autorizzazioni allo scarico provvisorie per cantieri di lavoro**

Al fine di evitare l'inquinamento, anche temporaneo, del suolo e/o dei corpi idrici superficiali, il Responsabile del Servizio potrà consentire lo svernamento in rete fognaria, laddove presente, dei reflui provenienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai addetti ai cantieri di lavoro. Laddove possibile, si imporranno allacciamenti utilizzabili in via definitiva dai costruendi stabili.

La richiesta di autorizzazione allo scarico provvisorio dovrà essere corredata da una relazione tecnica che documenti la qualità e la quantità (giornaliera) dello scarico.

L'immissione provvisoria, sarà soggetta al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale proporzionalmente alla qualità e alla quantità del refluo nonché alla durata temporale dello scarico.

#### **Art. 10**

##### **Servitù fognaria**

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di effettuare lo scarico delle acque nere e meteoriche nella rete fognaria, se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, la istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 del codice civile. Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione del refluo nelle proprie canalizzazioni, purchè le stesse siano ritenute idonee allo scopo. In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere sottoposti all'esame dell'Ufficio comunale competente e approvati dal Responsabile del Servizio.

Nel caso di insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, il proprietario richiedente la servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di idoneo pozzetto di ispezione.

#### **Art. 11**

##### **Allacciamento alla rete fognaria di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili**

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, dovranno essere allacciati alla rete fognaria mediante tubazioni distinte separate da tutte le altre. Dovranno, inoltre, essere dotati di due pozzetti, di cui uno ubicato sul suolo privato e l'altro sul suolo pubblico immediatamente all'esterno della proprietà privata, idonea alle ispezioni ed al campionamento dei reflui di eventuali sedimenti.

**Art. 12**  
**Scarichi vietati**

E' vietato immettere in rete fognaria sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette nonché gli altri insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, che sviluppino gas o vapori tossici, che possano provocare depositi ed ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letame, scarti di macellazione, di cucina, di lavorazione della frutta e verdura) o aderire alle pareti. Il Responsabile del Servizio, provvederà alla revoca dell'autorizzazione allo scarico nei confronti degli utenti che violassero il disposto del presente articolo. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni saranno a carico del contravventore.

**TITOLO III**  
**PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**  
**E RELATIVA DISCIPLINA**

**Art. 13**  
**Necessità dell'autorizzazione**

Tutti gli scarichi immessi in rete fognaria devono essere autorizzati ai sensi degli artt. 45 e 46 del Decreto Legislativo n. 152/99 così come modificato dal D. Lgs. N. 258/20002.

**Art. 14**  
**Autorità competente**

Il Responsabile del Servizio è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, previa istruttoria del responsabile del procedimento.

**Art. 15**  
**Autorizzazione allo scarico di insediamenti**  
**abitativi esistenti**

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti civili che, all'entrata in vigore del presente regolamento, già recapitano in rete fognaria, si intendono tacitamente autorizzati purchè in regola con le norme edilizie e purchè rispettino quanto previsto dal presente Regolamento. L'Ufficio comunale competente si riserva di accettare l'efficienza dell'allacciamento e di richiedere specifica documentazione.

**Art. 16**  
**Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi**  
**e produttivi assimilabili a civili esistenti**

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili che all'entrata in vigore del presente Regolamento recapitano in rete fognaria senza autorizzazione o

con autorizzazione provvisoria tacita, devono entro 90 gironi dall'entrata in vigore del presente regolamento richiedere l'autorizzazione allo scarico nei modi previsti dallo stesso.

**Art. 17**  
**Autorizzazione allo scarico di insediamenti**  
**Civili nuovi**

I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili nuovi sono tenuti a richiedere l'autorizzazione allo scarico prima di attivare gli scarichi medesimi. La richiesta deve essere presentata all'autorità comunale contestualmente alla richiesta di concessione edilizia. L'autorizzazione è concessa contestualmente al permesso di allaccio nella rete fognaria.

**Art. 18**  
**Autorizzazioni allo scarico per insediamenti produttivi**  
**e produttivi assimilabili a civili nuovi**

Le autorizzazioni allo scarico in rete fognaria, ad insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, dovranno essere rilasciate in conformità a quanto disposto dall'art. 46 del D.Lgs. n. 152/99 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000.

**Art. 19**  
**Validità delle autorizzazioni allo scarico**

Le autorizzazioni allo scarico hanno validità quadriennale e sono soggette a rinnovo.

Le richieste di rinnovo devono essere presentate un anno prima della scadenza della precedente autorizzazione e devono essere accompagnate dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico nonché dell'indicazione della presunta quantità di acqua da prelevare nell'anno solare. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui al successivo art.45, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza, trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Al rinnovo delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti, sono soggetti anche gli insediamenti produttivi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove richiesta. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

**Art. 20**  
**Oneri di istruttoria**

Gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda da parte dell'U.T.C., secondo quanto previsto dal presente regolamento, sono a carico del richiedente.

Il Sindaco determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda, e provvede, completata l'istruttoria, alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

**Art. 21**  
**Documentazione da allegare alla richiesta**  
**di autorizzazione allo scarico**  
**in rete fognaria**

Alle richieste di autorizzazione allo scarico, di cui agli articoli precedenti, dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico abilitato :

1. pianta generale della proprietà in scala 1 :500 ;
2. pianta in scala 1 :100 del piano terreno fabbricato con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea, dall'immobile al punto di immissione, dalla quale risultino i diametri delle canalizzazioni, la pendenza, le bocche, i pozzetti d'ispezione, i sifoni e i dettagli relativi alla immissione nella fogna stradale e quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta ;
3. sezione longitudinale, in scala 1 :100, dell'allaccio fognario dal pozzetto posto a base delle colonne discendenti fino alla rete fognaria ;
4. pianta e sezioni , in scala adeguata, dei dettagli relativi all'immissione in rete fognaria ;
5. sezione verticale del fabbricato dalle quali risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti ;
6. disegni dettagliati in scala 1 :50 per eventuali impianti di sollevamento, di cui all'articolo 7 del presente regolamento, qualora gli stessi si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche che nere ;
7. relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento a disegni di cui ai punti precedenti.

Nella relazione verranno fornite le indicazioni seguenti :

- a) area complessiva della proprietà ;
- b) superfici permeabili e impermeabili ;
- c) numero, superficie e cubatura dei piani compreso quello terreno ed il sottotetto se abilitate ;
- d) tutti gli elementi necessari per la determinazione dei diritti dovuti all'Amministrazione comunale ;
- e) La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo recettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, della descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla Tab.3/A dell'Allegato 5 del D.Legislativo n.258/2000 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tab.3/A, la domanda di autorizzazione allo scarico dovrà altresì indicare:
  - ° La capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla stessa tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
  - ° Il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo;
- f) la fonte di approvvigionamento idrico ;
- g) la quantità di acqua scaricata ;
- h) progetto dell'eventuale impianto di pretrattamento o di depurazione ;



- i) scheda tecnica (allegato otto del presente regolamento) ;
- 8) quietanza relativa al pagamento delle somme stabilite dall'Amministrazione comunale per i diritti di rilascio e di istruttoria e che in sede di prima attuazione è fissata in **£. ( 50.000 )**.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi in scala maggiore, rilievi e documentazione di vario tipo ed eventuali ulteriori indagini anche dopo l'avvenuta autorizzazione allo scarico.

## **Art. 22**

### **Diniego dell'autorizzazione per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili**

L'autorizzazione allo scarico potrà essere negata :

- a) per quantitativi di acque bianche e/o nere incompatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità depurativa dell'impianto di trattamento degli scarichi ;
- b) per acque reflue non conformi ai limiti di accessibilità fissati dal presente regolamento e riportati nell'allegato 6 ;
- c) per realizzazioni di opere non conformi ai progetti approvati e/o alle prescrizioni date.

## **Art. 23**

### **Revoca dell'autorizzazione allo scarico**

L'autorità competente può, in ogni momento revocare l'autorizzazione allo scarico, qualora si riscontrassero superamenti dei limiti di accettabilità previsti dal presente regolamento e riportati nell'autorizzazione allo scarico, oppure per accertate violazioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.

## **Art. 24**

### **Corretto e razionale uso dell'acqua**

I titolari degli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili che intendano recapitare i propri scarichi in rete fognaria sono tenuti a rispettare fin dall'attivazione dello scarico, oltre ai limiti fissati dal successivo titolo IV, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'allegato 2 della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 nonché le norme previste dagli artt. 25 e 26 del Decreto Legislativo n. 152/99.

In particolare essi dovranno :

- a) attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità ;
- a-bis) Realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione, al fine dell'utilizzo di acqua meno pregiate per usi compatibili.
- b) limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi ;
- c) limitare il prelievo dell'acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi ;
- d) controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai diversi tipi di liquami adottati allo scarico ; nella progettazione dovrà essere tenuta presente la possibilità di

consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate ; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica ; dovranno predisporci adeguati sistemi di sicurezza, sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di una accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione. Nei complessi produttivi esistenti, già allacciati alla rete fognaria, l'adeguamento dei servizi ai criteri sopra esposti, dovrà essere attuato progressivamente e comunque entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

e) Installare contatori differenziati.

L'utilizzo di risorse qualificate con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile sempre che non vi sia la possibilità di riutilizzare delle acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette, di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento, in tal. caso, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato.

#### **Art. 25**

#### **Obbligo di installazione del contatore**

Tutti gli utenti della rete fognaria che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione ed alla verifica del buon funzionamento di strumenti di misura della portata delle acque prelevate uno per ogni fonte di prelevamento, ritenuti idonei dall'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

Tali contatori devono essere installati a cura e spese degli utenti, a seguito di verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio l'ente gestore procederà all'applicazione del sigillo di controllo.

I contatori devono essere installati in posizione di facile accesso e resi disponibili alla lettura e ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

L'ente gestore può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione dei contatori, qualora essi vengano a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.

La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all'ente gestore guasti o blocchi.

Il sindaco potrà prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.

#### **Art. 26**

#### **Accertamenti e controlli**

Al fine di verificare le disposizioni del presente regolamento e/o le prescrizioni inserite nelle autorizzazioni allo scarico nonché per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 2 del presente regolamento, il sindaco e/o l'ente gestore del servizio può predisporre, avvalendosi degli organi di controllo, campagne di indagini sugli scarichi degli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili.

### **TITOLO IV**

### **LIMITI DI ACCETTABILITÀ' DEGLI SCARICHI**

#### **Art. 27**

#### **Scarichi di insediamenti civili abitativi**

Gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi sono sempre ammessi in rete fognaria senza che sia necessario alcun pretrattamento.

#### **Art. 28**

##### **Scarichi di insediamenti produttivi assimilabili a civili**

Sono assimilabili a civili e quindi accettati in rete fognaria senza alcun trattamento, gli scarichi di insediamenti produttivi che rientrino nei limiti stabiliti dalla tabella 8 allegata alla legge regionale n. 27/86 e en abbiano portate compatibili come precisato al precedente art. 22, lett. A). La quantità degli scarichi di cui al precedente comma deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedano trattamenti.

#### **Art. 29**

##### **Scarichi di insediamenti adibiti ad attività sanitaria**

Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitarie siano essi assimilabili a civili o no, devono essere sottoposti, prima della loro immissione in rete fognaria a trattamenti di disinfezione.

#### **Art. 30**

##### **Scarichi di insediamenti produttivi**

I reflui provenienti da insediamenti produttivi possono essere immessi in rete fognaria solo se sono conformi ai limiti di accettabilità fissati dalla tabella 3 e 3/A dell'Allegato 5 del D. Lgs. N. 152/1999 così come modificato dal D.Lgs. 258/2000;

Il sindaco o l'ente gestore del servizio di depurazione potranno imporre, motivandoli, limiti più restrittivi, oppure limitare lo scarico a quantità che siano compatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità dell'impianto di depurazione comunale o consortile.

#### **Art. 31**

##### **Impianti di pretrattamento**

Il sindaco o l'ente gestore del servizio, laddove lo ritenesse necessario, potrà imporre agli insediamenti di cui agli artt. 28, 29 e 30 del presente regolamento, con provvedimento motivato, l'installazione di adeguati sistemi di pretrattamento degli scarichi prima della loro immissione nella rete fognaria.

Gli impianti di pretrattamento degli scarichi adottati od eventualmente imposti agli insediamenti produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni dell'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

Ogni disattivazione o fermo, anche accidentale, dovrà essere immediatamente comunicata all'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione. La disattivazione per lavori di manutenzione dovrà essere preventivamente concordata nei tempi e nei modi con l'ente gestore dei servizi di fognatura e depurazione.

#### **Art. 32**

##### **Divieto di diluizione degli scarichi parziali e terminali**

I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo. E' in ogni caso vietato diluire gli scarichi parziali con acque di lavaggio, di raffreddamento e con acque prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi, per adeguarli ai limiti previsti dal presente Regolamento. L'autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di lavaggio o di raffreddamento, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dal lo scarico terminale di ciascuno stabilimento.

## **TITOLO V MODALITA' TECNICHE DI ALLACCIAMENTO**

### **Art. 33 Generalità**

Il presente titolo regola gli allacciamenti degli scarichi alla rete fognaria, nonché le modalità di esecuzione dei lavori e le relative procedure cui sono tenuti i singoli utenti.

### **Art. 34 Scarichi provenienti da ogni tipo di insediamento**

I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in rete fognaria dovranno essere sempre autorizzati dal sindaco e dovranno essere eseguiti sotto il diretto controllo dell'U.T.C.

Tutti gli interventi su opere fognarie, da eseguirsi in sede stradale o in qualsiasi spazio pubblico, sia di costruzione che di manutenzione sono compiuti dal comune. Il sindaco può autorizzare il privato ad effettuare l'intervento sotto il controllo dell'U.T.C.

Il diametro della condotta privata non dovrà eccedere il diametro degli imbrocchi predisposti o in ogni caso dovrà essere indicato dall'U.T.C. in assenza di tali imbrocchi.

Nel caso di realizzazione o di ripristino di fognature stradali il comune provvederà alle opere in sede stradale per la costruzione o il rifacimento degli allacci privati non idonei. Gli oneri derivanti da tali lavori sono a carico dell'utente.

Per gli scarichi di acque nere dovranno essere predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti sifonati secondo gli schemi definiti dal comune.

### **Art. 35 Prescrizioni tecniche**

Gli scarichi di acque nere di edifici con facciate prospicienti cortili o giardini devono essere allacciati mediante un'unica tubazione alla fognatura stradale, salvo casi eccezionali. Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque nere dovranno venire collegate, tramite reti interne, alla tubazione di uscita dotata di idoneo pozzetto, a doppio chiusino per le ispezioni, ubicato entro la proprietà privata.

Un altro pozzetto, per le ispezioni sulla tubazione di allacciamento, verrà ubicato in sede stradale o in marciapiede.

### **Art. 36 Allacciamenti di fabbricati insistenti lungo le vie private**

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili insistenti lungo le strade private. Queste verranno considerate, ai fini delle acque bianche, come cortili comuni agli stabili stessi.

Le condotte degli allacciamenti di detti stabili, rimarranno, anche ai fini della manutenzione, di proprietà privata fino al punto di immissione nella rete fognaria, sempre sito al margine della pubblica via o in prossimità della condotta principale.

Tutti gli allacciamenti devono inoltre rispettare le analoghe norme previste per il collegamento alla fognatura pubblica.

L'Amministrazione comunale può costruire direttamente sia il collettore che gli allacciamenti qualora gli interessati non provvedessero, addebitando agli stessi le relative spese.

#### **Art. 37**

#### **Scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili**

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e/o produttivi assimilabili a civili dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili ed atti al prelievo per il controllo dell'effluente.

In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare i parametri dell'affluente scaricato. I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati con tubazioni idonee.

L'ente gestore delle fognature può imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento, in questo caso ciascun titolare degli scarichi dovrà munirsi di apposito pozzetto di ispezione prima della confluenza degli scarichi stessi.

#### **Art. 38**

#### **Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione**

Le opere di allacciamento, dalla rete fognaria sino ai pozzetti di allacciamento inclusi, sono di proprietà comunale mentre dal pozzetto in poi sono di proprietà privata.

Il comune, a spese del titolare dello scarico, realizza e modifica l'allacciamento alla fognatura, per la parte che ricade in suolo pubblico, e ne cura la manutenzione.

### **TITOLO VI**

### **MODALITA' TECNICHE DI ALLACCIAMENTO**

#### **Art. 39**

#### **Conferimenti ammessi**

L'allontanamento mediante mezzi mobili di liquami provenienti da insediamenti civili può essere ammesso purchè vengano rispettate le cautele di cui all'art. 41 del presente regolamento.

Con le stesse modalità può essere ammesso l'allontanamento dei reflui provenienti da insediamenti produttivi, classificati non pericolosi e non compresi nell'allegato "D" del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 152/99 così come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000.

#### **Art. 40**

#### **Luogo destinato al ricevimento dello scarico**

Lo scarico delle acque reflue di cui al primo comma del precedente articolo potrà essere effettuato direttamente all'impianto di depurazione (centralizzato, laddove esistente e funzionante) oppure in tombini appositamente predisposti ed indicati dal Comune, con autorizzazione dell'Ente Gestore del servizio.

L'Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione, al fine di garantire il massimo rispetto delle norme igienico sanitarie, stabilirà le fasce orarie più adatte ad effettuare lo scarico.

Lo scarico dovrà avvenire in presenza di personale incaricato dall'ente gestore del servizio che potrà, ove lo ritenesse necessario, effettuare indagini analitiche quali-quantitative finalizzate alla verifica della qualità del refluo trasportato e sospendere lo scarico qualora le acque reflue apparissero palesemente difformi dalle caratteristiche autorizzate.

I reflui provenienti da insediamenti produttivi, classificati non pericolosi ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, potranno essere conferiti ad impianti di depurazione con autorizzazione del Responsabile del Servizio, e previo parere favorevole dell'ente gestore del servizio di depurazione e la verifica analitica del rispetto dei limiti imposti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. N. 152/1999 così come modificato dal D.Lgs. 258/2000;

L'ente gestore del servizio potrà imporre, se necessario, limiti più restrittivi.

Copia dell'autorizzazione allo scarico sarà tempestivamente trasmessa agli organi preposti alla vigilanza e al controllo.

#### **Art. 41**

#### **Cautele per le operazioni di carico, scarico e trasporto**

Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali.

In particolare sono tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale delle acque reflue.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovranno essere tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale, igienico-sanitaria, nonché il Responsabile del Servizio competente per territorio.

La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere le spese relative alle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

#### **Art. 42**

#### **Controlli analitici**

Il Responsabile del Servizio ha la facoltà di far sottoporre, in qualsiasi momento, il liquame autotrasportato ad accertamenti chimico-fisici e batteriologici al fine di verificare se il liquame corrisponde a quello per cui si è rilasciata l'autorizzazione. Se tale corrispondenza non sussistesse provvederà a revocare l'autorizzazione e a denunciare il titolare del servizio di trasporto all'Autorità Giudiziaria.

### **TITOLO VII**

#### **SCARICHI CONTENENTI UNA O PIU' SOSTANZE**

#### **DI CUI ALLE TABELLE 3/A E 5 DELL'ALLEGATO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/99 COSI' COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 258/2000**

#### **Art. 43**

## **Richiesta di autorizzazione allo scarico**

Le utenze i cui scarichi contengano una o più sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 del Decreto Legislativo n. 152/99 così come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000, devono fare specifica istanza di autorizzazione allo scarico all'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

### **Art. 44**

#### **Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione allo scarico**

L'istanza di autorizzazione allo scarico di cui all'articolo precedente dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista all'art. 21 del presente regolamento, da una relazione tecnica dalla quale si evinca :

- a) la capacità di produzione del singolo smaltimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 del Decreto Legislativo n. 152/99 così come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per un numero massimo di ore lavorative giornaliere e per un numero massimo di giorni lavorativi ;
- b) il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo ;
- c) l'eventuale sistema di misurazione del flusso ;
- d) i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento ;
- e) i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di emissione ;

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente. Il comune determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. Il comune stesso, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

### **Art. 45**

#### **Rilascio di autorizzazione allo scarico per reflui contenenti sostanze di cui all' E TABELLE 3/A E 5 DELL'ALLEGATO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/99 COSI' COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 258/2000**

L'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione rilascia l'autorizzazione allo scarico prescrivendo norme di emissione conformi ai valori limite stabiliti nella Tab. 3/A, allegato 5 del Decreto Legislativo n. 152/99 così come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000, secondo quanto prescritto dall'art. 34 dello stesso Decreto Legislativo.

Per le sostanze comprese nella Tab. 5 dell'Allegato 5 del citato D.Lgs. per le quali non risultino ancora stabiliti i valori limite nell'Allegato 3/A dello stesso, l'Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione rilascia l'autorizzazione in conformità ai limiti di accettabilità stabiliti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs n.152/99, così come modificato dal. D.Lgs n.258/2000.

### **Art. 46**

#### **Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico**

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V del D.Lgs n.152/99, così come modificato dal D.Lgs n.258/2000, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
- c) Alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

#### **Art. 47**

### **Controllo degli scarichi di sostanze pericolose**

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 del del D.Lgs n.152/99, così come modificato dal D.Lgs n.258/2000, l'autorità competente nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a 3 anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

La stessa autorità che rilascia l'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tab. 3/A dell'Allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella stessa tabella, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea, attraverso l'Osservatorio Regionale.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

### **Art. 48 Canone**

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dagli insediamenti civili e produttivi, a qualunque uso adibiti, è dovuto agli enti gestori del servizio di fognatura e depurazione, il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa stabilita dalle norme di legge vigenti al momento della relativa riscossione. I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi.

La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione, determinata in rapporto alla quantità di acqua effettivamente scaricata riferita alla lettura del contatore dell'acqua.



## Art. 49

### **Canone dovuto per le acque provenienti da insediamenti civili**

Per i servizi di cui all'articolo precedente, relativamente a scarichi da insediamenti civili, è dovuta una tariffa formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La tariffa applicata è quella stabilita dall'autorità comunale competente che provvede ad aggiornarla periodicamente in funzione degli accresciuti costi di gestione e delle disposizioni vigenti.

Ai fini della determinazione del canone dovuto dai singoli utenti, il volume di acqua scaricata è fatto pari al volume dell'acqua prelevata.

Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.

Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, quali: cisterne con sorgive di acqua; cisterne di raccolta acqua piovana, ecc., devono fare denuncia del tipo di fonte da cui si approvvigionano e sono soggetti al pagamento annuale di una somma pari al consumo medio annuo risultante dal ruolo dell'anno a cui si riferisce il consumo.

## Art. 50

### **Canone dovuto per le acque provenienti da insediamenti produttivi o assimilabili a civili**

I titolari di attività produttive e del settore terziario, dovranno dotarsi di contatori differenziati.

Per i servizi di fognatura e depurazione, relativamente a scarichi provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, è dovuta una somma calcolata sulla base di apposita tariffa commisurata alla quantità ed alla qualità dell'acqua scaricata.

Per il calcolo delle somme verranno utilizzate le formule tipo stabilite dal D.P.R. del 24 maggio 1977, che qui di seguito vengono riportate, ed i limiti minimi e massimi stabiliti dal D.A. n. 620/90 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 30 giugno 1990).

**Tariffa Totale**

$$\mathbf{T2 = Tf + Td}$$

**Tariffa per il servizio di fognatura**

$$\mathbf{Tf = F2 + f2 V}$$

**Tariffa per il servizio di depurazione**

$$\mathbf{Td = \left[ dv + K2 \times \left( Oi/Of \times db + Si/Sf \times df \right) + da \right] \times V}$$

In cui:

T2= tariffa totale (€/anno)

Tf= tariffa fognatura (€/anno)

Td= tariffa depurazione (€/anno)

F2= tariffa fissa per utenza (€/anno)

K2=coefficiente che assume di norma valore 1. Esso può assumere valori superiori a 1 per tenere conto di maggiori oneri di trattamento dovuti alla peculiarità del singolo scarico industriale (ad esempio, quelli derivanti da sensibili scostamenti del rapporto COD/BOD dei valori tipici delle acque reflue domestici). Detto coefficiente, infine, deve essere posto uguale a zero per gli scarichi che, per loro natura o perché depurati in impianti preesistenti all'impianto consortile comunale o intercomunale, rientrano nei limiti di accettabilità previsti per l'effluente del suddetto impianto consortile;

f2=coefficiente di costo medio annuale del servizio di fognatura (€/mc);

df= coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari (€/mc);

dv=coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari (€/mc);

da=coefficiente di costo per tenere conto di oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diversi da materiali riducenti (€/mc). Detto coefficiente sarà posto uguale a zero per gli scarichi che, per loro natura o perché depurati in impianti preesistenti all'impianto consortile, rientrano nei limiti di accettabilità previsti per l'effluente dell'impianto consortile;

db=coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario (€/mc);

Oi=COD dell'effluente industriale (dopo un'ora di sedimentazione e pH 7) in mg/l;

Of=COD delle acque reflue urbane affluenti all'impianto dopo sedimentazione primaria, in mg/l;

Si=materie in sospensione totali dell'effluente industriale (pH 7), in mg/l;

Sf=materie in sospensione totali delle acque reflue urbane affluenti all'impianto, in mg/l;

V=volume dell'effluente industriale scaricato in fognatura (mc/anno).

I parametri O e S vanno riferiti a condizioni medie.

Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto è applicato e riscosso dall'ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'ente che gestisce quest'ultimo servizio.

E' fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la rete fognaria. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate, secondo le direttive impartite dall'art.26, comma 4 del Decreto Legislativo n.152/99.

## **Art. 51**

### **Riscossione**

Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli artt. 13, 14 e 15 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l'accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, nonché in base alle norme in materia di riscossione.

Sono esentati dal pagamento della quota di canone spettante per il servizio di fognatura tutti gli utenti che tecnicamente non possono realizzare le opere di allacciamento nel rispetto della normativa vigente, come stabilito all'art. 5 del presente regolamento.

## **Art. 52**

### **Sanzioni e contenzioso**

Per quanto attiene le sanzioni amministrative, le sanzioni penali ed il danno ambientale si rimanda al Titolo V del Decreto legislativo n.152/99, così come modificato dal Decreto legislativo n .258/2000".

#### **Art. 53**

#### **Canone dovuto per il conferimento di reflui mediante mezzi mobili provenienti da insediamenti produttivi e/o produttivi assimilabili a civili**

Per il servizio di fognatura e depurazione, relativamente al conferimento di reflui mediante mezzi mobili, è dovuto un canone commisurato alla qualità e quantità dei liquami conferiti.

La tariffa verrà calcolata con le stesse modalità di cui all'art. 50 del presente regolamento

### **TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 54**

#### **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento dei servizi di fognatura e depurazione, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

#### **Art. 55**

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'affissione per quindici giorni consecutivi all'albo comunale.

### **Allegato N. 1**

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO,  
DI INSEDIAMENTI CIVILI, IN RETE FOGNARIA**

Al Sig. Sindaco del Comune di  
MALETTO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_ residente in  
\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ telefono  
\_\_\_\_\_

C H I E D E

L'autorizzazione allo scarico in rete fognaria di Via \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_

Si allegano i seguenti documenti :

( Vedi art. 21 del eg.to )

Il Richiedente

---

**Allegato N. 2**

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

DI ISEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI,  
IN RETE FOGNARIA

Al Sig. Sindaco del Comune di  
MALETTO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_, nella sua qualità di titolare/legale rappresentante/amministratore della ditta  
\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_,

C H I E D E

L'autorizzazione allo scarico in rete fognaria di Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo / assimilabile a civile ubicato in Maletto in Via \_\_\_\_\_ destinato a \_\_\_\_\_. Codice ISTAT \_\_\_\_\_

Si allegano i seguenti documenti :

( Vedi art. 21 del reg.to )

Il Richiedente

---

**Allegato N. 3**

PARTICOLARI COSTRUTTIVI PER IL  
CORRETTO COLLEGAMENTO ALLA  
RETE FOGNARIA

*Allegato N. 4*



MODELLO DI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA  
ALLO SCARICO  
DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI  
CON RECAPITO IN RETE FOGNARIA

Il Responsabile del Servizio

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni ;

Visto il Decreto Lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni ;

Vista la delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento ;

Visto il regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con delibera del C.C. N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

Vista l'istanza presentata in data \_\_\_\_\_ dal sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ della ditta (specificare la ragione

sociale) \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in \_\_\_\_\_ destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT) \_\_\_\_\_

### AUTORIZZA PROVVISORIAMENTE

ai sensi dell'art. 45 del Decreto legislativo n. 152/99 modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 la ditta \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ a recapitare lo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in Maletto Via \_\_\_\_\_ destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT) \_\_\_\_\_ nella rete fognaria di Via \_\_\_\_\_ per un presumibile quantitativo di \_\_\_\_\_ mc/anno, a condizione che esso sia conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella tratta dalla Tab. 3 allegato 5 del citato D.Lgs. ed alle seguenti prescrizioni e condizioni: \_\_\_\_\_

Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

E' fatto altresì obbligo di :

- a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso ;
- b) notificare al comune ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti ;
- c) notificare al comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento ;
- d) dare tempestiva comunicazione, al comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza, della data di inizio dell'attività lavorativa.

Il comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento produttivo, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che hanno luogo alla formazione degli scarichi.

La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.

La presente autorizzazione provvisoria resta valida per il periodo di gg. \_\_\_\_\_ entro il quale dovrà essere portato a regime l'impianto e prodotto l'esito degli esami di laboratorio sullo scarico.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti dei terzi.

Il Responsabile del Servizio

---

**Allegato N. 4 BIS**

MODELLO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO  
DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI  
CON RECAPITO IN RETE FOGNARIA

Il Responsabile del Servizio

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni ;

Visto il Decreto Lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni ;

Vista la delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento ;

Visto il regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con delibera del C.C. N.\_\_\_\_del\_\_\_\_\_ ;

Vista l'istanza presentata in data \_\_\_\_\_ dal sig. \_\_\_\_\_ nato a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_ (specificare la ragione sociale) \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in \_\_\_\_\_ destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT) \_\_\_\_\_

### AUTORIZZA PROVVISORIAMENTE

ai sensi dell'art. 45 del Decreto legislativo n. 152/99 modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 la ditta \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ a recapitare lo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in Maletto Via \_\_\_\_\_ destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT) \_\_\_\_\_ nella rete fognaria di Via \_\_\_\_\_ per un presumibile quantitativo di \_\_\_\_\_ mc/anno, a condizione che esso sia conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella tratta dalla Tab. 3 allegato 5 del citato D.Lgs. ed alle seguenti prescrizioni e condizioni : \_\_\_\_\_

Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

E' fatto altresì obbligo di :

- e) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso ;
- f) notificare al comune ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti ;
- g) notificare al comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento ;
- h) dare tempestiva comunicazione, al comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza, della data di inizio dell'attività lavorativa.

Il comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento produttivo, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che hanno luogo alla formazione degli scarichi.

La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti dei terzi.

Il Responsabile del Servizio

---

*Allegato N. 5*

DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI  
CON RECAPITO IN RETE FOGNARIA

Il Responsabile del Servizio

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni ;

Visto il Decreto Lgs 11 maggio 1999, n. 152 modificato dal D.Lgs. n. 258/2000;

Vista la delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento ;

Visto il regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con delibera del C.C. N.\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_ ;

Vista l'istanza presentata in data \_\_\_\_\_ dal sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_ della ditta (specificare la ragione sociale) \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo assimilabile a civile ubicato in

\_\_\_\_\_ destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT)\_\_\_\_\_

## A U T O R I Z A

ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo n. 152/99 la ditta \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ a recapitare lo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento ubicato in \_\_\_\_\_ destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzione e i relativi codici identificativi ISTAT) \_\_\_\_\_ nella rete fognaria di Via \_\_\_\_\_ per un presumibile quantitativo di \_\_\_\_\_ mc/anno, a condizione che esso sia assimilabile a reflui domestici ed alle seguenti condizioni : \_\_\_\_\_

Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

E' fatto altresì obbligo di :

- a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso ;
- b) notificare al comune ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti ;
- c) notificare al comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento ;
- d) dare tempestiva comunicazione, al comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza, della data di inizio dell'attività lavorativa.

Il comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento produttivo, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che hanno luogo alla formazione degli scarichi.

La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.

La presente autorizzazione provvisoria resta valida per il periodo di gg. 30 entro il quale dovrà essere portato a regime l'impianto e prodotto l'esito degli esami di laboratorio sullo scarico.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti dei terzi.

Il Responsabile del Servizio



---

**Allegato N. 5 BIS**

MODELLO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO  
DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI  
CON RECAPITO IN RETE FOGNARIA

Il Responsabile del Servizio

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni ;

Visto il Decreto Lgs 11 maggio 1999, n. 152 modificato dal D.Lgs. n. 258/2000;

Vista la delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento ;

Visto il regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con delibera del C.C. N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

Vista l'istanza presentata in data \_\_\_\_\_ dal sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_ della ditta (specificare la ragione sociale) \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo assimilabile a civile ubicato in

\_\_\_\_\_ destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT)\_\_\_\_\_

## A U T O R I Z A

ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo n. 152/99 la ditta \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ a recapitare lo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento ubicato in \_\_\_\_\_ destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzione e i relativi codici identificativi ISTAT) \_\_\_\_\_ nella rete fognaria di Via \_\_\_\_\_ per un presumibile quantitativo di \_\_\_\_\_ mc/anno, a condizione che esso sia assimilabile a reflui domestici ed alle seguenti condizioni : \_\_\_\_\_

Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

E' fatto altresì obbligo di :

- e) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso ;
- f) notificare al comune ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti ;
- g) notificare al comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento ;
- h) dare tempestiva comunicazione, al comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza, della data di inizio dell'attività lavorativa.

Il comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento produttivo, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che hanno luogo alla formazione degli scarichi.

La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti dei terzi.

Il Responsabile del Servizio

\_\_\_\_\_

Allegato N. 6

LIMITI DI EMISSIONE

*Allegato N. 7*

DIRITTI DI ALLACCIO E DI ISTRUTTORIA PER IL  
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Diritti di allaccio e istruttoria per scarichi civili e produttivi:

Diritto Fisso	€ 26,00
---------------	---------

Oneri variabili	( b )
-----------------	-------

Note:

- a) Nessun diritto di allaccio dovrà essere corrisposto dal titolare dell'insediamento che dispone di un impianto di trattamento autonomo e i cui acque reflue non vengono recapitati nella rete fognaria.

- b) I diritti di istruttoria si intendono al netto delle ulteriori spese derivanti da eventuali sopralluoghi disposti dall'Amministrazione Comunale o richiesti dall'utente.

**Allegato N. 8**

SCHEDA TECNICA  
DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  
ALLO SCARICO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

## ED PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI

- 1 Individuazione dell'insediamento
  - 1.1 Cognome e nome del titolare
  - 1.2 Ragione sociale
  - 1.3 Sede legale
  - 1.4 Ubicazione
  - 1.5 Destinazione d'uso
  - 1.6 Codice ISTAT
  - 1.7 Nulla osta all'impianto  
SI \_\_\_ NO \_\_\_ D.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - 1.8 Concessione edilizia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- 2 Caratteristiche dell'insediamento
  - 2.1 Data di inizio attività
  - 2.2 Superficie coperta
  - 2.3 Superficie scoperta impermeabile
  - 2.4 Superficie scoperta permeabile
- 3 Lavorazione svolta



- 3.1 Elenco delle produzioni e/o lavorazioni
- 3.2 Elenco delle materie prime e semilavorati impiegati
- 3.3 Lavorazione stagionale                    SI \_\_\_    NO \_\_\_
- 3.4 Numero addetti
- 3.5 Numero giornate lavorative ( per settimana )
- 3.6 Numero mesi lavorativi ( per anno )
- 4 Consumi idrici
- 4.1 Denominazione fonti di approvvigionamento idrico
- 4.2 Acquedotto mc/anno
- 4.3 Fiume, canale, lago o altro (specificare) n. punti mc/anno
- 4.4 Pozzi n. \_\_\_\_\_ mc/anno
- 5 Individuazione dello scarico
- 5.1 Effluente totale scaricato
- 5.2 Effluente delle lavorazioni
- 5.3 Effluente servizi igienici
- 5.4 Effluente impianto raffreddamento
- 5.5 Acque meteoriche (stimate)
- 5.6 Numero punti di scarico
- 5.7 Riferimenti sulla planimetria dei punti di scarico
- 5.8 Scarico continuo                    SI \_\_\_                    NO \_\_\_
- 5.9 Caratteristiche qualitative dello scarico
- 5.9.1 Conformità dello scarico ai limiti previsti da \_\_\_\_\_
- 5.9.2 Inquinanti presenti nell'effluente non previsti dalle tabelle del Decreto Legislativo n. 152/99 modificato dal D.Lgs. 258/2000.
- 6 Strumentazione automatica di controllo
- 6.1 Misuratori di portata installati
- 6.1.1 Al prelievo
- 6.1.2 Allo scarico
- 6.2 Analizzatori in continuo installati
- 6.2.1 Parametri controllati
- 7 Impianto di depurazione
- 7.1 Tipo di impianto
- 7.2 Capacità di trattamento ( mc/giorno )
- 7.3 Fanghi prodotti ( mc/giorno )
- 7.4 Modalità di smaltimento
- 7.4.1 In proprio ( specificare come )
- 7.4.2 Affidato a terzi ( specificare trasportatore e smaltitore )
- 8 Scarico indiretto
- 8.1 Volume ( mc/anno )
- 8.2 Modalità di smaltimento
- 8.3 In proprio (specificare come)
- 8.4 Affidato a terzi

- 8.4.1 Trasportatore
- 8.4.2 Smaltitore finale.